

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

INDICE

Art. 1 - *Oggetto del regolamento*

Art. 2 - *Presupposto*

Art. 3 - *Soggetti passivi*

Art. 4 - *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*

Art. 5 - *Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*

Art. 6 - *Istituzioni scolastiche*

Art. 7 - *Locali ed aree tassabili con superficie ridotta*

Art. 8 - *Determinazione della base imponibile*

Art. 9 - *Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Finanziario*

Art. 10 - *Classificazione delle utenze non domestiche*

Art. 11 - *Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche*

Art. 12 - *Obbligazione tributaria*

Art. 13 - *Limiti territoriali di applicazione del tributo*

Art. 14 - *Mancato svolgimento del servizio*

Art. 15 - *Agevolazione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*

Art. 16 - *Produzione di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche*

Art. 17 - *Attività di riduzione della produzione rifiuti e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche*

Art. 18 - *Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni*

Art. 19 - *Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*

Art. 20 - *Riduzioni tariffarie*

Art. 21 - *Agevolazioni speciali*

Art. 22 - *Tributo giornaliero*

Art. 23 - *Tributo provinciale*

Art. 24 - *Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione*

Art. 25 - *Riscossione*

Art. 26 - *Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*

Art. 27 - *Rimborsi*

Art. 28 - *Importi minimi*

Art. 29 - *Funzionario responsabile*

Art. 30 - *Verifiche ed accertamenti*

Art. 31 - *Sanzioni ed interessi*

Art. 32 - *Riscossione coattiva*

Art. 33 - *Trattamento dati personali*

Art. 34 - *Norme transitorie e finali*

Art. 35 - *Clausola di adeguamento*

All. 1 *Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti*

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione dell'art. 1, commi 639 e segg. della L. 27/12/2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, identificati dal successivo art. 4.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
7. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono salvo prova contraria; per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante

dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 5 **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
 - parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
 - balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, a condizione che non siano aree operative;
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.6 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

Art. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo:

categoria di attività	% di Abbattiment della
-----------------------	------------------------------

	superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi Depositi, magazzini e simili in cui vi sia presenza di imballaggi terziari	10%
Laboratori di analisi, Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori	15%
Pelletterie, Macellerie, Lavanderie a secco, tintorie non industriali, Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine, riparatori sci, Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, Imbianchini e tinteggiatori	20 %
Laboratori fotografici, eliografie	25 %
Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili, Cantieri navali	30%
Autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici	35%
Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	40%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuto.

2. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 24 ed a presentare annualmente al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (riportate nell'allegato 1 al presente regolamento).
4. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal citato D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
Le categorie delle utenze domestiche e di quelle non domestiche devono essere determinate facendo riferimento, rispettivamente, a quelle previste dalle tabelle 1a e 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99.
5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate in relazione all'attività principale svolta.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99.
8. La tariffa deve garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente ovvero i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
11. Al fine dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna delle suddette categorie, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizio pertinenti (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 10

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che costituisce tassazione autonoma.
Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la corrispondente categoria non domestica.
2. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia e con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività

stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Art. 11

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.

3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti, in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, è considerato pari a due.

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 12

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione od il possesso.

2. La cessazione dell'obbligazione tributaria è subordinata alla presentazione della denuncia di cessazione di cui al successivo art.24 in cui sono normati anche i relativi termini di decorrenza.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

Art. 13

LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, disciplinato da apposito Regolamento comunale, è effettuato su tutto il territorio comunale.

Art. 14

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura dell'20% della tariffa applicabile.

Art. 15

AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate *stazioni ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo (<i>batterie</i>)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (<i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 16

PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Inteministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.

Nello specifico con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 03.06.1998 sono stati determinati i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Art. 17

AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento tramite recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del

servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio Comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base ai criteri di cui alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE – VETRO – PLASTICA – MULTIMATERIALE - FERRO	10,00%
LEGNO – ORGANICO - POTATURE	100,00%

5. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Art. 18 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50 % del tributo dovuto.

Art. 19 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

- a) un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico
- b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.

2. E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in

questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.

3. Le agevolazioni sono concesse su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico e l'effettivo vantaggio per il servizio pubblico. Essa ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in caso di prima applicazione.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 20 **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

b. riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali, o ad uso non continuativo ma ricorrente.

Sono occupazioni stagionali quelle di durata fino a 240 (duecentoquaranta) giorni all'anno. Per i pubblici esercizi e le strutture ricettive la stagionalità si intende definita dalla normativa di settore. Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.

c. riduzione del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto:

a. a dichiarare l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;

b. a presentare una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.

3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 22.

Art. 21 **AGEVOLAZIONI SPECIALI**

1 – Sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne il cui reddito familiare determinato tramite l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) non superi gli Euro 10.000,00 annui per le famiglie con unico occupante ed Euro 13.000,00 annui per le famiglie con due o più occupanti.

Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%.

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di

gestione.

c) esonero dal pagamento del tributo per i locali occupati da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purchè in possesso dei

11 requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale.

2 – l'esenzione di cui alle lett.a) e b), è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per cui si chiede l'esenzione ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni e gli interessi di cui al successivo art.31.

3 – Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lettera c) sono disposti dal Dirigente settore Servizio Socio-Assistenziali entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni anno il Servizio Assistenza comunica al Settore Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio per l'anno medesimo.

4 – Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato direttamente al Comune.

9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla

sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate.

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

d. Numero effettivo degli occupanti i locali;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. La provenienza;

h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60

giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare :

- a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
- b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
- c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, ma entro l'anno della cessazione, l'abbuono del tributo avviene dalla data di presentazione della denuncia.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.

11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.

12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune addebiterà il servizio con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.

14. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale, modello di pagamento unificato (F24) o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto a titolo di TARI e di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti l'ultimo giorno del mese di maggio, luglio e settembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno salvo che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisca un diverso numero di rate e/o diverse scadenze delle stesse. Solamente per il 2014 sono stabilite tre rate scadenti il 31 luglio 2014, il 30 settembre 2014 e il 31 dicembre 2014.

4. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell'avviso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 26
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore quando lo stesso si trova in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria”;
 - b) la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad Euro 300,00;
 - d) la rata minima non deve essere inferiore a Euro 50,00;
 - e) rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 la durata massima è pari a 12 mesi;
 - f) per importi superiori ad Euro 26.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta;
 - g) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - h) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di due sole rate consecutive;
 - i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura di cui all'art.27, comma 3.
2. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

Art. 27
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.1, comma 165, L.296/2006.

Art. 28
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 10,00 ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00. Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento ed alla riscossione dei crediti qualora l'importo complessivo dovuto, inclusivi di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 escluso l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo; in quest'ultimo caso non si emette avviso qualora l'importo dovuto per ciascun periodo non supera € 10,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la

rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e/o altri uffici della pubblica amministrazione.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Salvo il caso in cui il contribuente abbia usufruito del ravvedimento operoso, in caso di omesso,

insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 471/97. Se viene omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

1-bis. Solo per l'anno di imposta 2015 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle seguenti misure: per i primi 14 giorni di ritardo è irrogata la sanzione dello 0,2% giornaliero; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione del 3%. Il tasso di interesse annuo applicabile è dello 0,5%.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2015. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2015 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure di cui al primo periodo del presente comma.

1-ter. Solo per l'anno di imposta 2016 ai contribuenti che hanno effettuato il versamento delle singole rate con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'art.31-bis anche in caso di avvenuta constatazione ed accertamento della violazione.

Si considerano tempestivi i versamenti della rata unica effettuati entro il 15 dicembre 2016. In caso di versamento della rata unica con un ritardo non superiore a trenta giorni dal 15 dicembre 2016 sono applicate le sanzioni e gli interessi nelle misure e alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis) e 1-ter) si applicano, purché vi sia richiesta del contribuente, anche nel caso in cui le violazioni di tardivo versamento siano già state accertate con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e il provvedimento sia stato notificato, purché lo stesso non sia stato pagato.

1-quinquies. Non si fa luogo al rimborso delle somme pagate relativamente agli accertamenti per tardivo versamento relativi alle annualità 2015 e 2016 emessi con l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 lett. a), b), c), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di due terzi se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art.27 comma 3.

Art. 31-bis **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, alle seguenti condizioni: in caso di ravvedimento relativo alla presentazione della denuncia si applica l'art.13, comma 1, lettere a-bis) e b), D.lgs.472/97. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore all'anno si considerano omesse in ogni caso; in caso di ravvedimento relativo al versamento si applica l'art.13, comma 1, D.lgs.471/97 e l'art.13, comma 1, lettere a), a-bis) e b), D.lgs.472/97.

2. In ogni caso si applica il comma 2 dell'art.13, D.lgs.472/97.

Art. 32
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 o altre modalità previste dalle norme.

Art. 33
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 34
NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

1. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 35
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

**UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONE, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE

13	NEGOZI COMMERCIALI DI OGNI GENERE DIVERSO DALL'ALIMENTARE AD ECCEZIONE DI QUELLI CLASSIFICATI ALTROVE
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHIERE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE,
25	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

**UTENZE DOMESTICHE COMPRESO BOX AUTO, GARAGE E POSTI AUTO
COPERTI PERTINENZIALI A UTENZE DOMESTICHE**

Composizione nucleo familiare
1 componente
2 componenti

3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
Utenze domestiche di non residenti, a disposizione, occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, di residenti all'estero: si considera pari a n.2 occupanti